**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI SALERNO

**SETTORE IV : PROTEZIONE CIVILE – OPERE PUBBLICHE NUOVE – CICLO RIFIUTI****Ordinanza n.206 del 01 dicembre 2010**

Prot. n. 25753 del 01 dicembre 2010

**ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO – SANITARIA - AMBIENTALE****IL SINDACO****Premesso**

- che, a seguito delle intense e prolungate precipitazioni del giorno 09 e 10 novembre 2010, si è verificato la crisi della quasi totalità del reticolo idrografico con conseguenti allagamenti e dissesti diffusi nell'intero territorio comunale, determinando danni alle strutture pubbliche e fabbricati privati, nonché disagi diffusi alla popolazione residente oltre ancora a distruzione delle colture in atto su vasta area del territorio;

**Preso atto**

- che il Consorzio di bonifica comprensorio di Sarno ha riferito che il materiale fangoso fuoriuscente dai canali consortili sono costituiti da melma e depositi di fogna, comportando un rischio per la salute pubblica;

**Considerato**

- che, tra l'altro, lungo l'area a ridosso del torrente Solofrana, il Sindaco, in data 31 luglio 2010, ha emanato l'Ordinanza n.131, con la quale, in attuazione del principio generale di precauzione, si ordinava ai proprietari e affittuari dei fondi agricoli invasi dalle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in dx idraulica del torrente Solofrana, verificatosi nella mattinata del 31 luglio 2010, a non utilizzare, per l'alimentazione umana, le colture a basso fusto invase dalle acque, in attesa dei risultati delle analisi dei campioni prelevati a cura dell'ARPAC;
- che le risultanze analitiche dei campionamenti dei terreni, trasmessi successivamente dall'ARPAC, hanno rilevato valori superiori alle concentrazioni soglie di contaminazione previste dal D. Lgs n.152/2006, parte IV, titolo V, allegato 5, per cui il Sindaco, a tutela della salute pubblica, ha emanato una nuova ordinanza n.186 del 22 ottobre 2010 con la quale si ordinava:
  - a) di vietare, con decorrenza immediata, l'utilizzo, ai fini produttivi e commerciali, di tutti i prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati destinati al consumo umano;
  - b) di vietare, con decorrenza immediata, qualsiasi produzione e/o coltivazione di prodotti agricoli e zootecnici destinati al consumo umano;

**Rilevato**

- che la rete scolante principale e secondaria si è dimostrata, ancora una volta, assolutamente insufficiente a smaltire le portate di piena provocando l'esondazione, riversando le proprie acque in vaste aree agricole ed urbane del territorio comunale;
- che, in aggiunta all'area invasa dalle acque del torrente Solofrana nella giornata del 31 luglio 2010, la tracimazione del reticolo idrografico, che attraversa il territorio comunale, ha interessato anche altra superficie di terreno;

- che tale oggettiva situazione crea, per le aree interessate dalla tracimazione del reticolo idrografico, un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, per cui risulta urgente procedere, ai fini della tutela della salute dei cittadini ed in attuazione del principio generale di precauzione, alla imposizione del divieto di produzione ed utilizzazione di ogni genere di prodotti agricoli (sia provenienti da colture erbacee che arboree) destinate al consumo umano nonché a non utilizzare le produzioni zootecniche e loro derivati destinati al consumo umano in attesa dell'acquisizione delle analisi nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo;

**Ritenuto** opportuno e doveroso provvedere, nel rispetto della normativa vigente, limitare e/o impedire l'utilizzo dell'area interessata dall'esondazione, dovuta a carenze manutentive e strutturali del reticolo idrografico, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute dei cittadini;

**Visto** il D. Lgs n.152 del 2006 e succ. mod. ed int.;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

### ORDINA

- di vietare, con decorrenza immediata, l'utilizzo, ai fini produttivi e commerciali, di tutti i prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati destinati al consumo umano;
- di vietare, con decorrenza immediata, qualsiasi produzione e/o coltivazione di prodotti agricoli e zootecnici destinati al consumo umano;
- Tale divieto si intende rivolto ai proprietari e/o conduttori dei suoli ubicati a ridosso del reticolo idrografico ed interessati dalla tracimazione dello stesso, così come indicato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e rimarrà valido fino al momento in cui l'esecuzione di accertamenti da parte degli organi competenti non consentono di escludere l'esistenza di ogni pericolo per la salute pubblica e/o di ogni possibile rischio di inquinamento ambientale e idrico.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 15 e pubblicata sul sito internet del Comune, ovvero considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notifica, vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:


- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Castel San Giorgio, li 01 dicembre 2010

Il responsabile UTC - IV settore

ing. Roberto Capuano



IL SINDACO  
dott. Francesco LONGANELLA

